

**Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di
contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza
comunitaria dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina**

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e normativa

Il presente Regolamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (d'ora in poi denominato I.A.C.P.) disciplina le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi denominato Codice), dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre e dall'insieme delle norme legislative vigenti in materia di contratti pubblici.

Resta salva la facoltà per lo IACP di ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 2 – Principi comuni

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art.36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Art 3- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento

Per ogni singola procedura lo IACP nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.

Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente del Settore competente tra i dipendenti addetti, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate alla normativa vigente. Nel caso di carenza nell'organico della suddetta unità, ovvero nella ipotesi di assenza e/o impedimento, il RUP può essere scelto anche tra gli altri dipendenti in servizio afferenti anche ad altro settore.

L'incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato ai sensi dell'art. 31, primo comma del Codice.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero nell'invito a presentare offerta.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce l'attuazione dei principi di cui all'art. 30 del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nelle attività di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti della procedura in capo al RUP sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ciò anche ai sensi del d.lgs 33/2013 e s. m. i.

Art. 4 – principi generali e fasi della procedura

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore all'art 35 del codice avvengono, oltre che nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Le fasi della procedura consistono nella determinazione a contrarre, nell'aggiudicazione, nella stipulazione del contratto.

a) determinazione a contrarre

L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduto da una determinazione a contrarre, nella quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

Nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la determina a contrarre contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

b) aggiudicazione

La conclusione della procedura è seguita dalla proposta di aggiudicazione da parte del RUP che è soggetta ad approvazione del dirigente entro trenta giorni dal ricevimento. Tale termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al soggetto richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

c) contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato allo IACP, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica e nei casi di esecuzione di ordinanze urgenti disposte

dall'Autorità, oltre ai casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne che nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del Codice; nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice; nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Ente e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, lo IACP ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del Codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

I capitolati ed il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito fanno parte integrante del contratto.

CAPO II Affidamenti

Art. 5 - Modalità di affidamento per importi sotto soglia

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, lo IACP procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore di cui all'art. 35 del Codice secondo modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 6 – Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico.

L'individuazione dell'operatore economico tiene conto del principio di rotazione, del principio della tempestività dell'erogazione della prestazione, del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, dei tempi di esecuzione, delle caratteristiche qualitative, delle modalità operative di realizzazione, del servizio post esecuzione e/o post-vendita.

L'individuazione dell'operatore economico può avvenire a prescindere dall'utilizzo dell'elenco degli Operatori Economici dello IACP.

Art. 7- Affidamenti di importo fino a 40.000,00

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici in conformità all'art. 36 del Codice.

Art. 8 – Indagine esplorativa

Per gli affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro, il RUP al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice può svolgere in via informale una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti il cui esito farà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

A tal fine acquisisce informazioni, dati e documenti con i mezzi ritenuti più idonei in relazione alla fattispecie e al valore dell'affidamento, assicurando la tracciabilità delle modalità seguite per lo svolgimento dell'indagine esplorativa e dei risultati con la redazione di una sintetica relazione istruttoria in cui riporta le informazioni, i dati e i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria stessa, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Art. 9 - Individuazione dell'operatore economico

La procedura prende avvio con la determina a contrarre o atto equivalente (richiesta di manifestazione di interesse, lettera invito).

In applicazione dei principi comuni essa contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale mediante richiesta di attestazione alla C.C.I.A.A. o ad altro Albo, in relazione alle attività da svolgere;

b) capacità economica e finanziaria mediante la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesto un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, da dimostrare, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore assimilabile, nel biennio precedente ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Il RUP, scelto il contraente, formula la proposta di determina di affidamento dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale.

Il RUP motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa

forniti da due o più operatori economici, nell'ipotesi in cui il RUP abbia optato per la scelta tra più operatori.

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec o strumenti analoghi o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. B) e comma 14, del Codice, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 10 – Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

I contratti che hanno ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, ovvero servizi, altri servizi di cui all'allegato IX del codice dei contratti, e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di importo inferiore alle soglie UE sono affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici inseriti nell'elenco degli operatori economici dell'Ente nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ovvero mediante indagine di mercato.

L'acquisizione di beni o servizi può essere effettuata mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip. s.p.a. o equivalenti.

Dopo l'adozione della determinazione a contrarre la procedura si articola in quattro fasi:

- a) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo ovvero svolgimento di indagini di mercato;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) aggiudicazione al migliore offerente e verifica dei requisiti dell'affidatario;
- d) stipulazione del contratto.

Art. 11 – Procedure di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il dipendente tecnico dello IACP, che assume in tal caso il ruolo del responsabile del procedimento e che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal dipendente tecnico dello IACP che ha effettuato il sopralluogo.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione dell'Ente, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'Ente controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Lo IACP dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'Ente recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità.

Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalle circostanze di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo.

Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

Art. 12 – Indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze dell'Ente.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati rientrando, tale ipotesi nel segreto d'ufficio.

Le indagini di mercato sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici

formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Lo IACP assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto.

A tal fine l'Ente pubblica un avviso nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso deve indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ente, e riserva della facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

Il RUP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'elenco degli operatori economici dell'Ente.

Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione possono essere invitati anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.

Art. 13 – Elenco degli operatori economici

Il RUP, in alternativa all'indagine di mercato può individuare gli operatori economici selezionandoli dall'elenco appositamente istituito dallo IACP.

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", attraverso il quale l'Ente rende nota l'intenzione di realizzare una lista di soggetti da cui potranno essere tratti i nominativi degli operatori da invitare.

Art. 14 – Confronto competitivo

Il confronto competitivo può avvenire tra gli operatori economici già inseriti nell'elenco dell'Ente, secondo le categorie di iscrizione, assicurando il rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Qualora la determina a contrarre abbia previsto il ricorso all'indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse, la scelta degli operatori economici da invitare alla fase successiva del confronto competitivo avverrà a mezzo sorteggio.

L'Ente rende noto, mediante pubblicazione nel sito web, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il verbale di sorteggio è pubblicato con i nominativi degli operatori economici sorteggiati solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultato l'elenco di operatori economici il RUP seleziona gli operatori da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 10, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e tenuto conto del valore economico dell'affidamento.

Art. 15 – Contenuto degli inviti e della domanda di partecipazione

L'Ente invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti o le modalità previste dal mercato elettronico.

L'invito deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati dall'elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco stesso;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

Le sedute di gara, siano svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice e devono svolgersi in forma pubblica. Le sedute di gara nelle procedure con il criterio del prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono svolte dal RUP per ciò che riguarda la verifica della documentazione amministrativa, e da apposita commissione giudicatrice per la fase di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata. Le relative attività sono verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico, è verificato dall'Ente secondo le modalità previste dal codice dei contratti. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Ente o il RUP di effettuare verifiche anche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.P.R.28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 16 – Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14.

Ad esito della procedura negoziata, l'Ente pubblica le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 17 - Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria, in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina

Indice

Art. 1 – Finalità e normativa

Art. 2 – Principi comuni

Art 3- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento

Art. 4 – principi generali e fasi della procedura

Art. 5 - Modalità di affidamento per importi sotto soglia

Art. 6 – Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

Art. 7- Affidamenti di importo fino a 40.000,00

Art. 8 – Indagine esplorativa

Art. 9 - Individuazione dell'operatore economico

Art. 10 – Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 11 – Procedure di somma urgenza

Art. 12 – Indagini di mercato

Art. 13 – Elenco degli operatori economici

Art. 14 – Confronto competitivo

Art. 15 – Contenuto degli inviti e della domanda di partecipazione

Art. 16 – Stipula del contratto

Art. 17 - Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro